

# CIRCOLARE INL 28 LUGLIO 2020, N. 2

**Oggetto: Indicazioni operative. Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – rispetto parte normativa del contratto Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006**

Precedenti circolari da tener a mente:


- circolare 7 giugno 2019, n. 7;
- circolare 10 settembre 2019, n. 9.



FederTerziario



# CIRCOLARE INL N. 2/2020



## Comparazione parte normativa

1

Disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time, ponendo attenzione, per entrambi gli istituti, al limite massimo percentuale dell'aumento della durata della prestazione che il datore di lavoro può richiedere (ad un minor numero di ore corrisponde una maggior tutela dellavoratore)

2

Disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi.


3

Disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali



FederTerziario

# CIRCOLARE INL N. 2/2020



## Comparazione parte normativa

4

Durata del periodo di  
prova

5

Durata del periodo di  
preavviso


6

Durata del periodo di  
comporto in caso di  
malattia e infortunio



FederTerziario

# CIRCOLARE INL N. 2/2020



## Comparazione parte normativa

7

Malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità

8

Maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa


9

Monte ore di permessi retribuiti



FederTerziario

# CIRCOLARE INL N. 2/2020




## Parte Economica

### Principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi

Occorre fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria.



# CIRCOLARE INL N. 2/2020



## Parte Economica

**Non sempre il confronto della retribuzione globale risulta semplice nella valutazione di maggiore convenienza del CCNL, dovendosi altresì considerare...**

che i livelli retributivi dei CCNL potrebbero non essere allineati

che a parità di livelli retributivi, le mansioni potrebbero essere distribuite in maniera diversa (ad esempio raggruppando mansioni corrispondenti a più livelli retributivi, in un unico livello inferiore)

che la diversità del numero delle mensilità può comportare conseguenze negative sull'erogazione di somme dovute a diverso titolo che vengono determinate sulla base della retribuzione media globale giornaliera (es. indennità di maternità, indennità di malattia ed infortunio, indennità di preavviso)

che la disciplina degli scatti di anzianità potrà essere differente quanto al numero massimo, alla loro periodicità ed al loro ammontare in funzione, ancora una volta, dei livelli retributivi.

